

Relazione della I Commissione permanente

AFFARI ISTITUZIONALI; AFFARI GENERALI; CIRCOSCRIZIONI COMUNALI; POLIZIA LOCALE, URBANA E RURALE;
ENTI LOCALI; ORDINAMENTO DI ENTI, AZIENDE E SOCIETA' COLLEGATE ALLA REGIONE; INFORMAZIONE;
SCUOLA E CULTURA; MUSEI; BIBLIOTECHE; DIRITTO ALLO STUDIO; SPORT E TEMPO LIBERO

(Seduta del 3 marzo 2009)

Relatore di maggioranza: ADRIANA MOLLAROLI

Relatore di minoranza: FRANCA ROMAGNOLI

sulla proposta di legge n. 253

a iniziativa dei Consiglieri Ortenzi, Comi

presentata in data 16 giugno 2008

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE ALLA RETE EUROPEA
DEGLI ENTI LOCALI E REGIONALI PER L'ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE
EUROPEA DEL PAESAGGIO (RECEP)

RELAZIONE ORALE

**PARERE ESPRESSO DALLA II COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 22 DELLO STATUTO**

(Seduta del 3 marzo 2009)

La seconda Commissione assembleare permanente nella seduta del 3 marzo 2009 esaminato il testo della proposta di legge n. 253 avente ad oggetto "Partecipazione della Regione alla rete europea degli enti locali e regionali per l'attuazione della Convenzione europea del paesaggio (RECEP)" già esaminato in sede referente dalla prima Commissione nella seduta del 3 marzo 2009

esprime parere favorevole

a condizione che all'articolo 5 siano apportate le seguenti modifiche:

- a) nei commi 1, 2 e 3 le parole "anno 2008" siano sostituite dalle parole "anno 2009";
- b) nel comma 2 le parole "UPB 2.08.03" siano sostituite dalle parole "2.08.15".

Il Presidente della Commissione
Giuliano Brandoni

Testo proposto**Art. 1**
(Finalità)

1. La Regione è autorizzata a partecipare alla "Rete europea degli enti locali e regionali per l'attuazione della Convenzione europea del paesaggio", d'ora in avanti denominata RECEP.

2. La RECEP è una organizzazione liberamente costituita da enti locali e regionali europei, sotto l'egida del Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa, allo scopo di favorire la conoscenza e l'applicazione della Convenzione europea del paesaggio a livello locale e regionale, in applicazione del principio di sussidiarietà.

3. La RECEP è disciplinata dagli articoli dal 21 al 79 del Codice civile alsaziano e moseliano, nonché dal proprio Statuto. Essa è iscritta nel Registro delle associazioni del Tribunal d'instance di Strasburgo - Francia.

Art. 2
(Partecipazione della Regione)

1. La partecipazione della Regione alla RECEP è subordinata alle seguenti condizioni:
a) che l'associazione non persegua scopo di lucro;
b) che lo Statuto dell'associazione sia informato ai principi democratici dello Statuto della Regione.

2. Il Presidente della Regione o un suo delegato è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione alla RECEP.

3. I diritti inerenti la qualità di membro della RECEP sono esercitati dal Presidente della Regione o da un suo delegato.

4. Ogni modifica dello Statuto della RECEP è previamente comunicata all'Assemblea legislativa, al fine della verifica delle condizioni in ordine alla continuazione del vincolo partecipativo.

Art. 3
*(Rappresentanti regionali
negli organi dell'Associazione)*

1. La Giunta regionale nomina i rappresentanti della Regione negli organi della RECEP, in conformità allo Statuto della medesima, dandone tempestiva comunicazione all'Assemblea legislativa.

Testo modificato dalla Commissione**Art. 1**
(Finalità)

Identico

Art. 2
(Partecipazione della Regione)

Identico

Art. 3
*(Rappresentanti regionali
negli organi dell'Associazione)*

Identico

Art. 4*(Partecipazione finanziaria)*

1. La Regione aderisce con il versamento di una quota di iscrizione annuale, il cui importo viene determinato ai sensi dello Statuto della RECEP, nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio regionale.

2. La Regione può partecipare alla realizzazione di programmi specifici su temi e obiettivi attinenti alla RECEP, nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio e secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale, previo parere della competente commissione assembleare.

Art. 5*(Norma finanziaria)*

1. Per far fronte all'onere derivante dall'adesione della Regione alla RECEP, per l'anno 2008 è autorizzata la spesa di euro 5.000,00; per gli anni successivi, l'entità della spesa relativa alla quota annuale e agli eventuali contributi di cui al comma 2 dell'articolo 4 è stabilita con le rispettive leggi finanziarie, nel rispetto degli equilibri di bilancio.

2. Per l'anno 2008, alla copertura della spesa di euro 5.000,00 di cui al comma 1 si provvede mediante equivalente riduzione dell'UPB 2.08.03.

3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate al comma 1 sono iscritte per l'anno 2008 nell'UPB 1.02.02 a carico del capitolo che la Giunta regionale istituisce ai fini della gestione del POA del detto anno; per gli anni successivi, a carico dei capitoli corrispondenti.

Art. 4*(Partecipazione finanziaria)***1. Identico**

2. La Regione può partecipare alla realizzazione di programmi specifici su temi e obiettivi attinenti alla RECEP, nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio e secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale, previo parere ~~della competente commissione assembleare~~ **delle competenti commissioni assembleari.**

Art. 5*(Norma finanziaria)*

1. Per far fronte all'onere derivante dall'adesione della Regione alla RECEP, per ~~l'anno 2008~~ **l'anno 2009** è autorizzata la spesa di euro 5.000,00; per gli anni successivi, l'entità della spesa relativa alla quota annuale e agli eventuali contributi di cui al comma 2 dell'articolo 4 è stabilita con le rispettive leggi finanziarie, nel rispetto degli equilibri di bilancio.

2. Per ~~l'anno 2008~~, **l'anno 2009**, alla copertura della spesa di euro 5.000,00 di cui al comma 1 si provvede mediante equivalente riduzione dell'UPB ~~2.08.03~~ **2.08.15.**

3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate al comma 1 sono iscritte per ~~l'anno 2008~~ **l'anno 2009** nell'UPB 1.02.02 a carico del capitolo che la Giunta regionale istituisce ai fini della gestione del POA del detto anno; per gli anni successivi, a carico dei capitoli corrispondenti.